

IL “DL AMBIENTE” È LEGGE: LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

Il 17 dicembre 2024 è entrata in vigore la Legge 13 dicembre 2024, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”. Dalla velocizzazione dell’iter in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, alle norme per la tutela delle acque, fino alle misure per l’economia circolare, il contrasto al dissesto idrogeologico, e le bonifiche dei siti inquinati: una sintesi, tratta dal testo di legge, dei principali contenuti di interesse per il mondo delle utilities.

Tra le principali novità della nuova Legge di conversione, l’**articolo 1** riguarda “*Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali*”. Sono stati individuati nuovi criteri con i quali classificare i progetti tra cui l’affidabilità tecnica ed economica, il contributo agli obiettivi di decarbonizzazione, la rilevanza per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la valorizzazione di infrastrutture esistenti. I progetti che sono considerati preminenti seguono il seguente ordine: progetti di nuovi impianti di accumulo idroelettrico mediante pompaggio puro, le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO₂ e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie, impianti di idrogeno verde e i connessi impianti da fonti rinnovabili, progetti di nuovi impianti concernenti le derivazioni per uso idroelettrico di potenza fino a 10MW, progetti di modifica di impianti esistenti da fonte solare o eolica e grandi progetti di impianti fotovoltaici ed eolici. La valutazione di impatto ambientale e i provvedimenti hanno tempistiche che possono essere prorogate solo in specifiche situazioni. Riguardo i nuovi progetti di energia rinnovabile è richiesta un’autorizzazione che garantisca la disponibilità della superficie dove sorgeranno gli impianti. Per facilitare il processo decisionale è prevista una semplificazione nel dialogo tra Ministero della Cultura e dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il GSE può fornire supporto operativo al Ministero dell’Ambiente per valutazioni riguardo progetti di energia rinnovabile. La finanza pubblica non è gravata da nuovi costi per via di queste misure.

L’**articolo 2** interessa *Disposizioni urgenti per coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti*. In questo contesto, le normative riguardo le concessioni, i permessi di ricerca e la coltivazione di idrocarburi hanno subito delle modifiche. È fatto divieto di conferire nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi nonostante per quanto riguarda le concessioni esistenti è previsto lo sfruttamento fino alla fine della vita utile del giacimento. Nell’eventualità di una proroga riguardo lo sfruttamento di un giacimento si deve considerare la riserva mineraria e l’effettiva funzionalità. Il rilascio di concessioni, è consentito per la coltivazione di gas naturale, nel tratto di mare tra la foce del ramo di Goro del fiume Po e 15

chilometri a sud, distante almeno 9 miglia marittime dalla costa in deroga ad alcune normative, benché solo per istanze già presentate prima dell'entrata in vigore della legge. Se il giacimento ha riserve certe superiori a 500 milioni di metri cubi, le concessioni sono valide per la durata della vita utile del giacimento.

Misure urgenti per la gestione della crisi idrica sono indicate nell'**articolo 3**. Se le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano rispettassero alcune condizioni, potrebbero derogare alle normative sui corpi idrici in caso di eventi naturali imprevisti. La deroga è concessa nel caso il deterioramento del corpo idrico sia temporaneo, nel caso siano avviate misure di mitigazione e quando le motivazioni siano giustificate da un interesse pubblico prioritario, con l'obbligo di revisione ogni 6 anni degli obiettivi di tutela. Il Commissario unico assicura un uso razionale delle risorse idriche senza costi aggiuntivi per la finanza pubblica, coordinando gli interventi di riuso delle acque reflue. La Presidenza del Consiglio sceglie uno dei componenti dell'organo di amministrazione della società di gestione idrica e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141. Riguardo il controllo sul servizio idrico integrato è ammesso alla Regione Puglia il trasferimento delle azioni della società di gestione idrica ai comuni per il controllo sul servizio idrico integrato.

Novità in *materia di gestione dei rifiuti e tutela ambientale* sono contenute nell'**articolo 4**, tra queste la composizione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali che viene modificata, aumentando la rappresentanza delle organizzazioni degli autotrasportatori e dei gestori dei rifiuti. In relazione alla responsabilità tecnica, il rappresentante legale di un'impresa potrà senza ulteriori verifiche assumere quel ruolo, ma solo dopo aver maturato tre anni di esperienza in quella specifica posizione. Una ripartizione dei costi del servizio universale legata a una verifica condotta da un esperto indipendente è prevista dal Consorzio Nazionale Imballaggi. Riguardo la gestione dei rifiuti di imballaggio, sarebbero coperti i costi di riciclo anche se venissero superati gli obiettivi. È infine obbligatoria la comunicazione dei dati su trasferimenti transfrontalieri di rifiuti di imballaggio per assicurare maggiore trasparenza. L'economia circolare viene sostenuta in relazione ai rifiuti marini e delle acque interne, con delle norme sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ed economia circolare nell'ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali interessano l'**articolo 5**. Sono stabilite misure per il recupero dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali provenienti dalle operazioni di dragaggio nei porti di La Spezia e Marina di Carrara. La riduzione del conferimento in discarica dei rifiuti sarebbe l'obiettivo ultimo. Il Commissario straordinario deve impiegare un programma di gestione integrata e circolare dei rifiuti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il programma può essere accolto successivamente all'arrivo dei piani approvati dalle Autorità di sistema portuale e dopo aver acquisito le considerazioni delle autorità competenti, come la Regione Liguria, l'ARPA e l'ASL. Attraverso un accordo tra le Autorità di sistema portuale, le modalità e i tempi per il conferimento e il riutilizzo dei materiali sono definiti dal programma. I materiali oggetto di riutilizzo includono quelli di materiali di escavo dei fondali marini, inerti, materiali geologici

inorganici, sottoprodotti e materiali che cessano di essere rifiuti a seguito di operazioni di recupero come il riciclaggio. Le dichiarazioni di conformità rilasciate dai produttori o utilizzatori servono a certificare i requisiti ambientali che questi materiali devono rispettare. Un cronoprogramma delle attività per il recupero e il riutilizzo dei rifiuti deve essere incluso nel programma che deve essere aggiornato periodicamente. Il programma sostituisce per gli interventi previsti tutte le necessarie autorizzazioni, concessioni, licenze e pareri. Alcuni interventi devono comunque sottoporsi a valutazioni di compatibilità ambientale se necessario. Infine, le disposizioni non implicano nuovi costi per la finanza pubblica.

L'**articolo 5 bis** stabilisce *Valori limite di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica* con un nuovo obbligo di adeguamento al 31 dicembre 2027 e al 1° gennaio 2028. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i titolari di autorizzazioni in corso possono richiedere l'adeguamento.

In materia di bonifiche ambientali interviene l'**articolo 6** che specifica come il piano di caratterizzazione della riqualificazione dei siti contaminati debba essere concordato con l'ARPA, che ha 30 giorni per rispondere. Nell'eventualità non replicasse, interverrebbe l'ISPRA entro 15 giorni. Inoltre, le autorità competenti possono approvare congiuntamente i risultati delle indagini e il progetto di bonifica. Enti o laboratori accreditati possono supportare L'ARPA senza comportare nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'**articolo 8** riguarda le *Disposizioni per il censimento e il monitoraggio degli interventi in materia di difesa del suolo*. Sulla piattaforma ReNDiS c'è l'obbligo di iscrivere tutti gli interventi per la difesa del suolo. I responsabili degli interventi hanno il compito di fornire tutte le informazioni tecniche necessarie. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto devono essere indicati tutti i dettagli tecnici da parte dei responsabili degli interventi. I nuovi interventi non censiti devono essere comunicati all'ISPRA, con il relativo codice di progetto. La corretta comunicazione dei dati nei sistemi pubblici collegati deve essere controllato dalle autorità competenti. Infine, il decreto del 27 settembre 2021 sarà adeguato alle nuove normative entro sessanta giorni.

Il contrasto al dissesto idrogeologico è argomento dell'**articolo 9**. Riguardo la mitigazione del rischio idrogeologico e la gestione delle risorse idriche, previa approvazione da parte dell'Autorità di bacino competente, è data priorità alla realizzazione degli interventi già finanziati per la progettazione tramite fondi specifici e che abbiano raggiunto almeno la fattibilità tecnico-economica o un progetto definitivo. Ai commissari sono fornite risorse finanziarie per il dissesto idrogeologico che sono protette da pignoramento e sequestri. Inoltre, possono integrare il finanziamento del Piano per la mitigazione del rischio idrogeologico gli accordi di programma. Viene consentito ai commissari di Governo di nominare soggetti attuatori con poteri e deroghe equivalenti per gestire il Piano. Salvo il rispetto delle norme antimafia, penali e dei vincoli europei, è anche considerata la possibilità di operare come stazione appaltante in deroga alla normativa vigente. Con poteri speciali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il decreto introduce la figura del commissario straordinario per opere specifiche, come le difese idrauliche delle Grave

di Ciano. Per i soggetti attuatori vige l'obbligo di comunicare i dati sui pagamenti e sullo stato di avanzamento degli interventi. Nell'eventualità risultassero inadempienti, i finanziamenti possono essere revocati e riassegnati. A partire dal 2026, per rafforzare la pianificazione e la gestione delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico e del cambiamento climatico è permesso alle Autorità di bacino di reclutare personale a tempo indeterminato. Infine, i vincoli e le regole esistenti per cicli di programmazione già avviati vengono mantenuti in vigore per garantire la compatibilità con il PNRR e i vincoli europei

Disposizioni urgenti per le funzionalità delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dell'ambiente e della sicurezza energetica sono contenute nell'**articolo 10**. Le nuove linee guida settoriali per supportare le attività del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente potranno essere adottate dal Ministero dell'Ambiente. Il trattamento economico dei vertici dell'ISIN è modificato con un effetto retroattivo anche per gli incarichi già in corso. Nuovi dirigenti tecnici potranno essere assunti dal Ministero dell'Ambiente per raggiungere obiettivi del PNRR fino al 2026. Infine, la rete europea dei gestori di rete per l'idrogeno, vedrà la partecipazione dell'Italia, rafforzando il ruolo della nazione nella transizione energetica europea.

Il Mini Book è la pubblicazione mensile della Fondazione Utilitatis che espone temi rilevanti, in particolare per i settori idrici e ambientali.

La Fondazione Utilitatis promuove la cultura e le *best practice* della gestione dei Servizi Pubblici Locali tramite l'attività di studio e ricerca, e la divulgazione di contenuti giuridici, economici e tecnici.